

DELIBERAZIONE N. 115 SEDUTA DEL 16/10/2015	OGGETTO DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. 22/01/2004 NONCHE' DEI PRECEDENTI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI PER L'ANNO 2015
---	--

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto:

- che il D.Lgs. n. 150/2009 in materia di valutazione della performance è stato oggetto di importanti modifiche sostanziali al testo legislativo nonché di numerose interpretazioni da parte dei competenti soggetti ed interlocutori istituzionali ed in particolare nella parte relativa alle fasce di differenziazione economica del personale in sede di valutazione e che alla data odierna il quadro normativo ed applicativo per le Autonomie locali presenta ancora ambiti di non chiarezza;
- con delibera n. 11/2012 la Civit ha evidenziato l'esigenza di pianificare strategicamente il sistema di valutazione del personale al fine di addivenire ad un evidente miglioramento teso al superamento della logica di mero adempimento;
- che la delibera di cui innanzi prende atto della difficoltà di immediata applicazione delle linee guida 150 in considerazione della eterogeneità, delle diversità organizzative e dimensionali delle amministrazioni, la formulazione di ulteriori indicazioni operative e applicative da parte della Civit avverrà in modo graduale, tenuto conto delle peculiarità strutturali di ciascuna amministrazione
- che ai sensi della normativa vigente le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- che per essere efficace il sistema di valutazione deve collegarsi agli altri meccanismi operativi presenti nell'ente ma che non deve costituire un appesantimento degli adempimenti amministrativi correlati;
- che nell'attuale momento congiunturale e di impossibilità di destinare risorse al "fattore assunzionale e premiale" nasce l'esigenza di operare priorità strategiche orientate ai principi di ottimizzazione e di razionalizzazione delle risorse umane;

Preso atto che i modelli di valutazione del personale già in uso risultano conformi e coerenti con i contenuti delle deliberazioni della Civit e con i principi del D.Lgs. n. 150/2009;

Ritenuto pertanto, in attesa di un quadro normativo più chiaro sotto il profilo operativo in materia di performance applicata alle autonomie locali, di confermare i modelli di valutazione del personale, dei titolari di posizione organizzativa già in uso presso l'ente, secondo le modalità e i contenuti approvati e recepiti con i contratti decentrati sottoscritti;

Premesso che:

- in data 22/1/2004 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- in data 9.5.2006 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al biennio economico 2004-2005;

- in data 11.4.2008 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Dato atto che il suddetto CCNL 22.1.2004 stabilisce all'art. 31, che " le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come - risorse decentrate -) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31/12/2003....." (comma 1) e che "...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi..." (comma 2), individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Atteso che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Ricordato inoltre che l'art.15 del CCNL 1.4.1999 del comparto autonomie locali stabilisce che presso ciascun ente sono annualmente destinate le risorse per sostenere le iniziative tese a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi in base a modalità e parametri specifici;

Preso atto:

- che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a contrattazione in conformità alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
- che la maggior parte delle risorse decentrate di cui innanzi, che costituiscono la parte stabile del fondo, sono state determinate in modo automatico e senza margini di discrezionalità dal servizio personale;
- che nella cosiddetta parte variabile del fondo, sono contrattualmente previste fonti di alimentazione discrezionali e che richiedono pertanto una valutazione da parte dell'organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati devono essere confermate di anno in anno per essere giuridicamente allocate in modo coerente con i dettati del vigente CCNL;

Visto che di conseguenza risulta opportuno procedere alla costituzione del fondo 2015;

Verificata inoltre la necessità di fornire alcune linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate, come segue:

1. espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.....";

2. individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;
3. autorizzazione, rivolta al predetto responsabile, a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15, fermo restando che, in assenza del nucleo di valutazione, la funzione del nucleo di valutazione è svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione OIV in forma associata con la Comunità Montana del Frignano e gli altri comuni aderenti alla stessa;
4. autorizzazione ad utilizzare compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, fino alla misura del 70%, a valere sulla parte variabile del fondo per il salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti, valutati per ciascuno degli anni, delle effettive esigenze di finanziamento del salario accessorio nonché delle effettive risorse di bilancio. Tale disposizione infatti, nell'ambito dell'autonomia disciplinaria degli Enti locali in materia di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti, rimette la facoltà di destinare - con proprio atto da ritenersi di natura organizzativo-gestionale di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie, oltre la misura prevista dall'art. 1, comma 59, della Legge n. 662/1996. L'esercizio di tale facoltà destinataria è consentito dall'anno 1999;
5. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, nella misura del 70%, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, per i rapporti trasformati da full-time a part-time entro e non oltre il 31.3.1999 di cui all'articolo 15 lettera e del CCNL 1.4.1999 per le economie che concorrono a costituire le risorse stabili.;
6. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, ai sensi di quanto previsto dall'art.4.2 del CCNL 05/10/2001 l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000;
7. possibilità di implementazione del fondo nella parte delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (prima parte) in presenza di incrementi stabili di dotazione organica, ovvero di costituzione di nuovi posti nella dotazione stessa, i cui importi sono individuati utilizzando come criteri di riferimento:
 - a) la quota media di salario accessorio relativa all'anno precedente, calcolata dividendo l'entità complessiva del fondo di alimentazione dell'accessorio relativo a tale anno per il numero delle posizioni dotazionali vigenti nell'anno in funzione di pervenire al computo dell'accessorio medio complessivo per singola posizione dotazionale,
 - b) il numero dei posti di nuova istituzione e la relativa categoria,
8. possibilità di implementazione del fondo nella parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (seconda parte), in presenza:

- di istituzione di nuovi servizi, utilizzando il criterio di cui al punto 5 con riferimento al numero ed alla tipologia di operatori temporaneamente utilizzati,
 - di incremento dei servizi già esistenti, attraverso il monitoraggio di standard oggettivi di qualità e/o di quantità resa;
9. autorizzazione a riverificare i requisiti per l'applicazione dell'art. 15, comma 5, con corrispondente facoltà di ridurre la quota di finanziamento individuata ai sensi del predetto articolo negli atti di Giunta di approvazione dei progetti o di individuazione dello specifico fabbisogno;
 10. autorizzazione ad utilizzare sino al 50% degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione, contratto di sponsorizzazione per la tesoreria ecc..;
 11. possibilità di utilizzo dell'art. 27 del D.Lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che prevede che "una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte restante e incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa, considerando come la funzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui al numero 4, destinando quindi il 30% delle economie realizzate all'applicazione dell'art.27 sopra citato;
 12. autorizzazione ad utilizzare le somme provenienti dagli Enti terzi convenzionati per finanziare parte dei costi legati ai progetti specifici correlati;
 13. applicazione dell'interpretazione di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008 con riferimento al ricalcolo delle percentuali di incremento del fondo basate sul monte salari;

Preso atto che l'art. 9 del D.L. 78/2010 al comma 2-bis introdotto in sede di conversione dalla legge 122/2010 dispone che a decorrere dal 1.1. 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Viste:

- la circolare del MEF n.40 del 23.12.2010 sulla predisposizione dei bilanci di previsione anno 2011 ed in particolare per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa che: "non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziaria a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato ";
- la circolare del dipartimento della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/4/2012 con la quale si individuano le modalità operative di riduzione del fondo ed in particolare il MEF ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento
- rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno;

Rilevato come la Corte dei Conti con delibera n.51 del 4 ottobre 2011 ha specificato la finalità dell'articolo 9 comma 2 bis di cristallizzare al 2010 il tetto di spesa relativo all' ammontare complessivo), i criteri di lettura della norma C "disposizione di

stretta interpretazione" che "non possa ammettere deroghe o esclusioni...") e le voci da escludere in quanto "alimentano il fondo solo in senso figurativo" e con "l'inclusione delle risorse derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione ...potenzialmente destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente".

Richiamato come la ragioneria generale dello Stato con la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 oltre che avvalorare la lettura del comma in questione ha fornito le indicazioni sulle modalità di calcolo della riduzione.

Dato atto che il Comune di Montese ha dato applicazione alla sopra citata normativa applicando il taglio di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 comma 2-bis;

Atteso che, la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Ente e la conseguente capacità di spesa, ha consentito la conferma delle risorse derivanti dall'applicazione dell' 1,2% del monte salari 1997 ai sensi dell'art.15 comma 2 del CCNL 1.4.1999 (già determinato in ugual misura negli anni pregressi);

Tenuto conto delle disposizioni introdotte in tema di contenimento della spesa e di controlli sulla contrattazione decentrata integrativa;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 (Riforma Brunetta), avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. n. 141 dell'1.05.2011, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27.10.2009 n.150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con il quale, tra l'altro:
 - a. viene rinviato all'entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, l'obbligo di ripartizione del personale valutato in fasce di merito ai fini dell'erogazione, in modo differenziato, del trattamento economico accessorio collegato alla performance e ampliato l'ambito delle amministrazioni esentate da tale obbligo;
 - b. viene fornita l'interpretazione autentica dell'art.65 con una 4 del D. Lgs. 150/2009 per quanto attiene ai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti alla data di emanazione del D.Lgs.150/2009, in particolare alla necessità del loro adeguamento entro i termini previsti;
 - c. viene chiarito, quindi, che solo le norme attinenti al procedimento negoziale di approvazione dei contratti nazionali sono rinviate alla tornata contrattuale successiva all'emanazione del decreto medesimo;

Richiamato inoltre:

- l'art 5, comma II e successivi del D.Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (c.d. spending review) che ha ribadito l'applicazione dei criteri di selettività e riconoscimento del merito nella valutazione della performance del personale, nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all'art 6, D.Lgs. n. 141/2011;

Richiamata la deliberazione n. 70 del 29/04/2015 relativa all'approvazione del "Piano della performance anno 2015" del Comune di Montese in esecuzione del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, m.150;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 29/12/2014 relativa all'approvazione del "Costituzione provvisoria del fondo art. 15 del CCNL 1.4.1999 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività" - Determinazione provvisoria per il 2015;" del Comune di Montese in esecuzione del

Ritenuto di finanziare per l'anno 2015, le risorse nella parte variabile, derivanti dall'applicazione dell' art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, per euro 3.000;

Atteso che le risorse distribuibili per la performance di risultato, saranno liquidate esclusivamente:

- al raggiungimento dei predetti obiettivi, come da relazioni dei Responsabili di struttura, nonché sulla base delle risultanze a conclusione del processo di valutazione della prestazione individuale
- a seguito del riconoscimento di un effettivo miglioramento quali/quantitativo delle prestazioni rese;

Dato atto che dal mese di settembre 2015 sono stati trasferiti all'Unione Terre di Castelli 16 dipendenti del Comune di Montese e che in seguito al trasferimento anche una parte del fondo per la contrattazione decentrata dovrà essere trasferito all'Unione Terre di Castelli;

Rilevato come alla data odierna il lavoro di definizione puntuale delle risorse da trasferire, non sia stato ultimato pur essendo stato il tema ampiamente trattato e approfondito;

Dato atto che il trasferimento delle risorse sarà in ogni caso informato a criteri di proporzionalità, ragionevolezza e mantenimento del livello complessivo di spesa;

Ritenuto come necessario procedere ad una quantificazione, seppur non definitiva della somma del fondo da trasferire dal Comune di Montese all Unione Terre di Castelli, ai fini della definizione del contrattuale si è tenuto conto del seguente ridimensionamento delle risorse;

Ritenuti condivisibili i seguenti criteri:

- trasferimento in percentuale delle risorse disponibili in proporzione al numero di dipendenti trasferiti (16 dipendenti su 49);
- trasferimento in percentuale delle risorse di parte variabile finanziate ex art.15.2 in proporzione al numero di dipendenti trasferiti (16 dipendenti su 49);
- dimensionando il taglio in base al tempo;

Dato atto come la quantificazione delle risorse da trasferire sia formulata, seppur provvisoriamente, come segue

	Fondo complessivo	Somma da trasferire a regime	Somma da trasferire sul 2015	Fondo 2015 ridimensionato
Risorse certe, stabili e continue - art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004	154.279,06	50.376,84	14.768,00	139.511,06
Risorse eventuali e variabili - art. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004	20.939,30	3.588,34	1.051,93	19.887,37
Totale fondo	175.218,36	53.965,18	15.819,93	159.398,43

Proporzione da trasferire 16
dipendenti su 49

32,65%

Riscontrato come, in una logica di trasferimento delle risorse informata a un criterio di invarianza complessiva della spesa, eventuali conguagli in aggiunta o in diminuzione rispetto alle suddette somme saranno applicati ai fondi dei Comuni interessati;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig.ra Martini) per quanto concerne la regolarità tecnica ed il responsabile di ragioneria (Sig. Bernardoni), per quanto concerne la regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa e, in attesa che la contrattazione nazionale si attivi per recepire i nuovi principi del D.Lgs. n.150/2009 e in attesa che il quadro normativo sia più chiaro sotto il profilo operativo in materia di performance applicata alle autonomie locali, di applicare i modelli di valutazione del personale e , dei titolari di posizione organizzativa già in uso presso l'ente, secondo le modalità e i contenuti approvati e recepiti nelle precedenti sessioni contrattuali;
2. Di dare atto che i criteri di valutazione del personale attualmente vigenti risultano conformi e coerenti con i contenuti delle deliberazioni della Civit con i principi del D.Lgs. n. 150/2009 e dal CCNL 31.7.2009: grado di raggiungimento degli obiettivi del PEG (ora piano della performance) e valutazione del merito;
3. Di fornire, pertanto, al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale, apposite linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate, come segue:
 - a. espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.....";
 - b. individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;
 - c. autorizzazione, rivolta al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale, a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla

- dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15;
- d. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, ai sensi di quanto previsto dall'art.4.2 del CCNL 05/10/2001 l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000;
 - e. la funzione del nucleo di valutazione è svolta dall'OIV;
 - f. autorizzazione ad utilizzare compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, fino alla misura del 70%, a valere sulla parte variabile del fondo per il salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti, valutati per ciascuno degli anni, delle effettive esigenze di finanziamento del salario accessorio nonché delle effettive risorse di bilancio. Tale disposizione infatti, nell'ambito dell'autonomia disciplinaria degli Enti locali in materia di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti, rimette la facoltà di destinare - con proprio atto da ritenersi di natura organizzativo-gestionale di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 – al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie, oltre la misura prevista dall'art. 1, comma 59, della Legge n. 662/1996. L'esercizio di tale facoltà destinataria è consentito dall'anno 1999;
 - g. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, nella misura del 70%, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, per i rapporti trasformati da full-time a part-time entro e non oltre il 31.3.1999 di cui all'articolo 15 lettera del CCNL 1.4.1999 per le economie che concorrono a costituire le risorse stabili.;
 - h. possibilità di implementazione del fondo nella parte delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (prima parte) in presenza di incrementi stabili di dotazione organica, ovvero di costituzione di nuovi posti nella dotazione stessa, i cui importi sono individuati utilizzando come criteri di riferimento:
 - la quota media di salario accessorio relativa all'anno precedente, calcolata dividendo l'entità complessiva del fondo di alimentazione dell'accessorio relativo a tale anno per il numero delle posizioni dotazionali vigenti nell'anno in funzione di pervenire al computo dell'accessorio medio complessivo per singola posizione dotazionale,
 - il numero dei posti di nuova istituzione e la relativa categoria,
 - i. autorizzazione a verificare i requisiti per l'applicazione dell'art. 15, comma 5, con corrispondente facoltà di ridurre la quota di finanziamento individuata ai sensi del predetto articolo negli atti di Giunta di approvazione dei progetti o di individuazione dello specifico fabbisogno;
 - j. autorizzazione ad utilizzare sino al 50% degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione, contratto di sponsorizzazione per la tesoreria ecc.;
 - k. possibilità di utilizzo dell'art. 27 del D.Lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che prevede che “una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte restante e incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa, considerando come la funzione dell'OIV di cui al numero 4, destinando quindi il 30% delle economie realizzate all'applicazione dell'art.27 sopra citato;

- l. autorizzazione ad utilizzare le somme provenienti dagli Enti terzi convenzionati per finanziare parte dei costi legati ai progetti specifici correlati;
- m. applicazione dell'interpretazione di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008 con riferimento al ricalcolo delle percentuali di incremento del fondo basate sul monte salari;
- n. di disporre la rideterminazione delle risorse per salario accessorio disponibili nell'anno 2011 ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 andando a recuperare la somma dalla riduzione proporzionalmente sulle risorse di parte stabile in accordo con quanto previsto dalla Circolare n.12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello Stato
- o. alla parte variabile del fondo, essendosi notevolmente ridotta rispetto all'anno 2010, non occorre apportare alcuna riduzione ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010
- p. di prevedere una decurtazione del fondo, sia nella parte stabile che nella parte variabile, che permetta di trasferire il medesimo importo di risorse all'Unione Terre di Castelli, rinviando ad eventuale e successivo atto, la puntuale definizione delle somme transitate tra i fondi;

4. Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di gestire la sessione negoziale 2015 come segue:

- di attenersi, per le materie di contrattazione, a quelle previste dalla legge, e segnatamente dal D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, e precisate dal D. Lgs. n.141/2011, nonché secondo quanto previsto dai commi 17, 18, 19 dell'art. 2 del D.L. 95/2012, ed a quelle previste dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'utilizzo del fondo risorse decentrate dovrà essere effettuato nel puntuale rispetto dei CCNL, e delle norme di legge vigenti ed in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità ed altri istituti contrattuali al personale dipendente avente un titolo laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- di valorizzare le prestazioni individuali e di selettività al fine di garantire un continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. Le trattative dovranno essere orientate al presidio dell'efficienza e del miglioramento dei servizi nella realizzazione degli obiettivi strategici dell'ente, privilegiando la progettualità specifica collegata alla realizzazione di progetti mirati ad obiettivi che soddisfino le esigenze prioritarie dell'Amministrazione;
- nella distribuzione delle risorse del fondo 2015 dovrà essere posta particolare attenzione affinché possa prevalere la funzione incentivante oggi principalmente collegata ad obiettivi di miglioramento della performance e agli obiettivi strategici annualmente individuati dall'Amministrazione da collegarsi alla valutazione della performance individuale ed organizzativa;

- le parti prendono atto che le Amministrazioni individuano all'interno del piano della performance alcuni obiettivi di rilievo, che si definiscono "strategici", che saranno oggetto di destinazione di specifiche risorse del fondo e che, per la loro natura, non coinvolgono la generalità del personale dipendente.
 - si ribadisce che l'istituto delle indennità per specifiche responsabilità è da collocarsi in un'ottica di significativa rilevanza e che dovrà essere riconosciuto ad un numero ristretto di dipendenti ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'ente, siano state attribuite responsabilità aggiuntive rispetto a quelle già previste nelle declaratorie della categoria di appartenenza;
 - stante il blocco degli effetti economici disposto dal comma 21 dell'art.9 del D.L. 78/2010, non si ritiene opportuno programmare progressioni economiche orizzontali che determinerebbe un inopportuno ingessamento delle risorse di parte stabile.
5. Di dare atto che, anche per l'anno 2015, l'Amministrazione in considerazione dell'impegno del personale dipendente nella realizzazione di iniziative di miglioramento dei servizi all'utenza esterna ed interna, a fronte di sempre più stringenti e vincolanti limitazioni normative e finanziarie e, in coerenza con l'innalzamento quali-quantitativo dei servizi, conferma le risorse previste dall'art.15 comma 2 del CCNL 1.4.2009 nella misura pari all' 1,2% del monte salari del 1997;
 6. Di finanziare con risorse aggiuntive la parte variabile del fondo, con applicazione dell' art, 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999, per euro 3.000, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa;
 7. Di dare atto che si ritiene che la contrattazione stante il complesso quadro normativo di riferimento in premessa richiamato, nelle more dei rinnovi dei CCNL, possa mantenere gli ambiti applicativi previsti dalla vigente normativa contrattuale nazionale in vigore, resi conformi alle disposizioni del D.Lgs.150/2009;
 8. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale a costituire, di conseguenza, i fondi per le risorse decentrate l'anno 2015 come da importi risultanti nell'allegato tabella "Allegato A" alla presente delibera.
 9. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento di indirizzo, in conformità allo stesso.
 10. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000, salvo nella parte in cui è previsto che gli atti da annullare o disapplicare siano collegati all'adozione di nuovi atti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale; nel qual caso l'efficacia è rinviata al momento dell'adozione di tali atti.